

**La videosorveglianza del territorio
e degli ambienti pubblici**



ANIESICUREZZA
SICUREZZA E AUTOMAZIONE EDIFICI




Gestione e preparazione delle Gare di Appalto

Avv. Mattia Ciribifera

Servizio Appalti ANIE

13 luglio 2023

L'entrata in vigore e l'efficacia del nuovo Codice



Il regime transitorio

1° Luglio 2023
Efficace il D.Lgs. 36/2023

Le norme in materia di programmazione e digitalizzazione acquisteranno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024 (art. 225, D.Lgs. 36/2023)

Fino a quella data (art. 225, co. 1, D.Lgs. 36/2023)


- I Bandi e gli avvisi sono pubblicati nella GURI (serie Speciale Contratti Pubblici)
- Fino al 31.12.2023 trovano applicazione gli articoli 70, 72, 73, 127, co.2, e 129 del D.Lgs. 50/2016

Avviso di preinformazione: entro il 31 dicembre di ogni anno, pubblicato sul profilo del committente o pubblicato dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'UE se sopra-soglia

- Bandi e Avvisi sono trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'UE
- Gli avvisi e i bandi non sono pubblicati a livello nazionale prima della pubblicazione UE

Spese di pubblicazione e rimborsate dall'aggiudicatario

Preparazione dell'affidamento



Novità in tema di Programmazione

Come detto le novità in materia saranno efficaci dal 1° gennaio 2024 → Fino a quella data continua ad applicarsi le regole dell'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 (art. 225, co. 2, D.Lgs. 36/2026).

- **Soggetti:** l'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 distingueva tra Amm. Aggiudicatrici, Enti aggiudicatori e Stazioni Appaltanti (programmazione solo per Amm. Aggiudicatrici) → **Con il D.Lgs. 36/2023 tutti i soggetti tenuti al rispetto del Codice devono rispettare le norme in materia di programmazione;**
- **Cadenza:** Il D.Lgs. 36/2023 allinea i termini della programmazione di Lavori, Forniture e Servizi. **La programmazione avrà sempre una cadenza triennale** (nel D.Lgs. 50/2016 per Forniture e Servizi era prevista una cadenza biennale);

Contenuti della programmazione

- Lavori di importo superiore a 150.000€ (prima 100.000€)
- Forniture e Servizi di importo superiore a 140.000€ (prima 40.000€)
- No Lavori, Servizi e Forniture in amministrazione diretta

I lavori sopra soglia sono inseriti dopo l'approvazione del Documento di Fattibilità e delle alternative progettuali

I lavori di manutenzione sopra soglia sono inseriti nell'elenco triennale anche senza il Documento di Fattibilità e delle alternative progettuali

Novità in tema di Progettazione

Le novità in materia di progettazione sono efficaci dal 1° luglio 2023

N.B. → Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 qualora l'incarico di progettazione sia stato formalizzato prima del 1° luglio 2023 (quindi 3 livelli)

- Per i Lavori i **livelli di progettazione sono ridotti a 2** (prima 3): Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) e Progetto esecutivo;
- Per Forniture e Servizi il **livello di progettazione è unico**.

*** **

L'art. 41, in combinato disposto con l'Allegato I.7, disciplina in modo dettagliato i contenuti dei diversi livelli di progettazione.

In considerazione della riduzione dei livelli di progettazione il nuovo Codice riserva particolare attenzione alla documentazione preliminare alla progettazione:

- **Quadro Esigenziale:** L'art. 41 e l'allegato I.7 non danno particolari indicazioni (Atto di natura ricognitiva senza carattere provvedimento);
- **Documento di Fattibilità e delle Alternative Progettuali(DOCFAP):** Obbligatorio solo per lavori sopra-soglia. Per lavori superiori a 150K è facoltà del committente richiederlo (Allegato I.7);
- **Documento di indirizzo alla Progettazione:** Redatto e approvato prima dell'affidamento del PFTE.

Novità in tema di Progettazione

La riduzione a due livelli di progettazione garantisce tuttavia gli standard qualitativi:

- **Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica:** Più complesso dell'analogo previsto dal D.Lgs. 50/2016 (di fatto racchiude in uno i due livelli progettuali) – Il contenuto di dettaglio è previsto all'art. 41 ed all'Allegato I.7;
- **Progetto Esecutivo:** Non si segnalano differenze con l'analogo disciplinato dal D.Lgs. 50/2016. Si segnala tuttavia che dal 1° gennaio 2025 sarà necessario adottare metodi e strumenti di gestione informativa (BIM) per la progettazione di opere di importo superiore a 1 milione di euro.

→ Verifica della progettazione: L'art. 42 del D.Lgs. 36/2022 chiarisce che ciascun livello di progettazione (a prescindere dall'importo) deve essere verificato per valutarne la corrispondenza con il DIP nonché con la normativa vigente.

Appalto integrato

- Viene meno il generale divieto di appalto integrato (da sempre previsto nei S.O.);
- Sarà possibile affidare progettazione ed esecuzione sulla base del PFTE

I documenti di Gara

L'art. 82, del D.Lgs. 36/2023, individua in modo chiaro la documentazione di gara:

- Bando, Avviso o lettera d'invito → È lo strumento con il quale si indice la procedura. Il Bando deve riportare: il CIG, la durata del procedimento (entro i termini massimi di cui all'art. 17), i CAM (se applicabili), i lotti di cui si compone la procedura
- Disciplinare di gara → Fissa le regole per lo svolgimento del procedimento di selezione delle offerte. Indica altresì (per gli aspetti di propria competenza) le specifiche tecniche, le etichettature, i rapporti di prova, le certificazioni
- Capitolato Speciale → Definisce i contenuti del futuro rapporto contrattuale tra S.A. ed O.E.. Indica altresì (per gli aspetti di propria competenza) le specifiche tecniche, le etichettature, i rapporti di prova, le certificazioni
- Condizioni Contrattuali Proposte → Per quanto l'articolo 82, del D.Lgs. 36/2023, le individui come ipotesi a sé stante le stesse sono spesso contenute nel Capitolato Speciale

* L'art. 82, co. 2, precisa che in caso di contrasto nei documenti di gara prevalgono quelle contenute nel bando di gara (o nell'avviso)

I documenti di Gara - Pubblicazione

Le disposizioni in materia di pubblicità saranno efficaci dal 1° gennaio 2024. Fino a quella data continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016.

Novità:

- La trasmissione dei bandi all'Ufficio pubblicazioni europeo e a livello nazionale avverrà per il tramite della BDNCP;
- I bandi e gli avvisi dovranno rispettare le prescrizioni di cui alla modulistica richiamata nell'Allegato II.7;
- Chiarito il procedimento di pubblicazione dei bandi.
- La pubblicazione è gratuita


- Bandi comunicati alla BDNCP
- La BDNCP invia il Bando all'Ufficio pubblicazioni UE
- La S.A. rende accessibili gli atti nel proprio sito
- Gli effetti legali decorrono dalla pubblicazione in BDNCP

Dal 1° gennaio 2024

I contenuti del Bando

Art. 83, co.3: «Successivamente all'adozione da parte dell'ANAC di bandi tipo, i bandi di gara sono redatti in conformità degli stessi. Le stazioni appaltanti, nella delibera a contrarre, motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo»

→ In data 27 giugno 2023 è stato pubblicato il Bando-tipo 1/2023 «Procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo superiore alle soglie europee con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo»



I contenuti del Bando

Il Bando-tipo (n. 1/2023), ferme restando le indicazioni previste nel Codice, individua – nel dettaglio – i contenuti del documento. Seguendo l'indice del documento vi sono alcuni istituti modificati dal nuovo quadro normativo che meritano un approfondimento:

- Revisione Prezzi (art. 60)
Clausole di rinegoziazione (art. 9)

Il D.Lgs. 36/2023, all'articolo 60, introduce l'obbligo di Revisione prezzi in tutti i contratti di Lavori, Servizi e Forniture. Lo stesso articolo 60 individua le modalità di rilevazione e riconoscimento delle variazioni di prezzo.

- RTI

Scompare la distinzione tra RTI Verticale ed Orizzontali. Il nuovo Codice recepisce le indicazioni dell'UE che ritenevano non conforme ai principi euro-unitari la previsione per cui la mandataria debba necessariamente svolgere le attività (e possedere i requisiti) in misura maggioritaria.

- Avalimento

- Confermata l'impostazione generale dell'istituto.
- Con il nuovo Codice si apre alla possibilità di Avalimento Premiale;
- Viene meno l'avvalimento di garanzia.

- Subappalto

- Confermate le novità già introdotte dall'art. 49, D.L. 77/2021;
- Viene meno il divieto per il Subappalto a cascata ora consentito.

Le procedure di gara

- Appalti di lavori di valore inferiore a 150.000€
- Appalti di forniture e servizi di valore inferiore a 140.000€
- Appalti di lavori di valore compreso tra 150K e 1 milione di euro
- Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140K e le soglie comunitarie
- Appalti di lavori di valore compreso tra 150K e 1 milione di euro
- Appalti sopra-soglia comunitaria

Affidamento diretto

Negoziata senza Bando sentiti almeno 5 O.E.

Negoziata senza Bando sentiti almeno 10 O.E. / Procedure Ordinarie

Procedure Ordinarie

Possibilità di ricorrere alternativamente al criterio del minor prezzo o dell'OEPV

Sempre OEPV Minor prezzo nei casi previsti dall'art. 108, co. 3

* Confermate le disposizioni in materia di Sistemi Dinamici di acquisizione per acquisti ricorrenti

I termini delle procedure di gara

A seconda della procedura scelta dalla S.A. il Codice fissa i termini massimi di durata della procedura, distinguendo a seconda che la stessa venga aggiudicata con il criterio dell'OEPV o con quello del minor prezzo.

OEPV

- Pr. Aperta → 9 mesi
- Pr. Ristretta → 10 mesi
- Pr. Competitiva con negoziazione → 7 mesi
- Pr. Negoziata senza bando → 4 mesi
- Dialogo Competitivo → 7 mesi
- Partenariato per l'innovazione → 9 mesi

Minor Prezzo

- Pr. Aperta → 5 mesi
- Pr. Ristretta → 6 mesi
- Pr. Competitiva con negoziazione → 4 mesi
- Pr. Negoziata senza bando → 3 mesi

Qualificazione S.A.

Norme di riferimento: Artt. 62 e 63, D.Lgs. 36/2023

Dal **1° luglio 2023** tutte le S.A. (fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione per il mantenimento della spesa) possono procedere direttamente e autonomamente a:

- Acquisizione di Forniture e Servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie;
- Affidamento di Lavori di importo inferiore a 500.000€.

Le norme non si applicano alle imprese pubbliche ed ai soggetti privati titolari di diritti speciali o esclusivi quando svolgono le attività di cui ai Settori Speciali.

- Per affidamenti di importi superiori a quelli di cui sopra è necessaria la qualificazione (in mancanza di qualificazione l'ANAC non rilascerà il relativo CIG).
- La S.A. non qualificata dovrà rivolgersi a: i) Centrale di Committenza; ii) Stazione Appaltante qualificata.

L'art. 63 disciplina la Qualificazione delle S.A. per la progettazione e l'affidamento nonché la Qualificazione delle S.A. per l'esecuzione:

L'art. 63 articola la qualificazione delle S.A. in 3 fasce di importo:

- Per S. e F. fino a 750K e per L. fino a 1 milione
- Per S. e F. fino a 5 milioni e per L. fino alla soglia comunitaria
- Senza limiti di importo

Fino al 31 dicembre 2024 le S.A. qualificate si considerano qualificate anche per l'esecuzione. Successivamente dovranno adeguarsi alle previsioni di cui all'Allegato II.4 (art. 8)